

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 175 DD. 07/10/2014

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia straordinaria presso il Centro Giovani #Kairos. CIG Z3210DA993.

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 222 dd. 30.12.2013 con la quale è stata prorogata per tutto l'anno 2014 la convenzione di compartecipazione personale legge 32/1990 con il Consorzio Lavoro Ambiente, sottoscritta in data 29.10.2013, sulla base del quale il CLA si è impegnato a mettere a disposizione di ASIF Chimelli n. 1 unità di personale da impiegare a supporto delle varie attività a tempo parziale per 32 ore settimanali;

osservato che tale persona è stata assegnata al Centro Giovani #Kairos ed alla medesima sono state affidate le attività di pulizia e custodia;

preso atto che la persona assegnata è assente per malattia e che al momento non è possibile conoscere la data del rientro;

rilevato che occorre procedere a garantire almeno il servizio di pulizia sino al rientro della persona assente;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione è presente;

acquisita, tramite RDO n. 22570 sulla piattaforma MEPAT la proposta da parte della ditta Puliclean Multiservizi Srl, con sede in Viale Europa n. 8 C, Loc. S. Cristoforo – 38057 Pergine Valsugana, P.IVA 01964640229 che per il servizio in oggetto, compresa la fornitura di materiale particolare ed uso di macchinari, espone il costo orario di € 25,00 oltre IVA;

preso atto che le modalità di svolgimento del servizio sono concordate con gli educatori del centro e che comunque si possono quantificare in circa 2 ore giornaliere per 5 giorni la settimana, per un numero totale di ore presunto pari a 60, per un importo complessivo presunto di € 1.500,00 oltre IVA;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Puliclean Multiservizi Srl, con sede in Viale Europa n. 8 C, Loc. S. Cristoforo – 38057 Pergine Valsugana, P.IVA 01964640229 l'incarico di pulizia del Centro Giovani #Kairos il costo orario di € 25,00 oltre IVA al 22%, per

un numero totale di ore presunto pari a 60, per un importo complessivo presunto di € 1.500,00 oltre IVA;

- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e avvalendosi degli strumenti informatici del mercato elettronico;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 5134



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -